

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione durata sede

E' costituita l'Associazione "Libera Stampa e Libera Comunicazione" (in sigla Libercom). L'Associazione è un libero consesso, avente durata illimitata, senza scopo di lucro. L'associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore, ovvero presso altro luogo. L'associazione potrà avere sedi secondarie. L'Associazione potrà dotarsi di un Regolamento, emanato dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo e portato alla ratifica della prima Assemblea dei soci che si terrà successivamente.

Articolo 2 - Scopi e finalità

L'associazione, svolge la sua attività, non lucrativa e non di natura commerciale, conformemente alle vigenti leggi dello Stato. L'Associazione ha come scopo la promozione della libertà dell'informazione e della comunicazione, non condizionate da interessi di parte, al fine di garantire una reale conoscenza e consapevolezza ai soggetti destinatari dei media (mezzi di comunicazione di massa).

Articolo 3 - Attività

Per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati l'Associazione, qualora ritenuto opportuno, non perseguendo lucro, promuove ed eventualmente gestisce:

attività editoriali, televisive e mediatiche (pubblicazione di quotidiani e/o di periodici, edizione di libri, produzioni televisive, radiofoniche, atti, studi e ricerche, utilizzando anche modalità non cartacee);

attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi);
quanto altro ritenuto utile in materia di comunicazione.

operazioni di natura negoziale, finanziaria ed immobiliare, necessarie
al raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 4 - Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche e patrimoniali dell'associazione sono costituite
da:

- a) quote associative (nominative, non trasmissibili e non rivalutabili),
contribuzioni volontarie, erogazioni, donazioni e lasciti;
- b) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di bilancio;
- c) beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno di proprietà
dell'Associazione;
- d) fondi raccolti, nell'esclusivo scopo di acquisire risorse strumentali
per la realizzazione dei fini sociali;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Articolo 5 - I soci

Possono essere soci dell'Associazione, in numero illimitato e senza
distinzioni di qualsiasi genere, i soggetti che ne condividono gli
obiettivi e gli ideali. Essi sono distinti in:

soci fondatori, (i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo);

soci ordinari (i soggetti iscritti successivamente);

soci onorari (i soggetti che abbiano contribuito in maniera
significativa, con la loro opera o con il loro sostegno ideale e/o
materiale alla costituzione dell'associazione o che ne condividono gli
scopi). La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo
su proposta motivata di un socio ordinario.

Per far parte dell'Associazione i soggetti interessati formulano la richiesta di ammissione, la quale sarà sottoposta, entro 30 giorni, all'approvazione o diniego da parte del Consiglio Direttivo. I richiedenti l'ammissione devono dichiarare in forma scritta di aver preso visione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto. I richiedenti debbono inoltre dichiarare di non aver avuto condanne penali e di non avere carichi pendenti per reati non colposi, ovvero la tipologia di condanna eventualmente subita, al fine di consentire una migliore valutazione riguardo l'ammissione dei richiedenti.

La qualità di socio, non trasmissibile, si perde per dimissioni, per esclusione e per decesso. Costituiscono doveri dei Soci il versamento delle quote associative, come deliberate dal Consiglio Direttivo, la partecipazione alla vita e alle iniziative decise dall'Associazione e il rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Il Socio che non adempia, ai doveri rinvenienti dal rapporto associativo è sottoposto ai provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

La delibera di esclusione, nei confronti degli Associati che non abbiano rispettato le previsioni statutarie e per indegnità, è presa dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Probiviri.

Contro il provvedimento di esclusione il socio interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine di quindici giorni, dalla data di avvenuta notifica del provvedimento stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altre modalità equivalenti.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere le quote associative e i contributi eventualmente versati, né vantare qualsiasi diritto sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 - Gli organismi

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario Tesoriere;

il Presidente onorario (eventualmente nominato);

il Collegio dei Revisori;

i Probiviri.

I soggetti eletti durano in carica cinque anni dalla nomina e sono rieleggibili. Gli eletti alle varie cariche debbono dichiarare di accettare la carica entro 7 gg. dalla comunicazione. In caso mancata accettazione subentrerà chi segue nella graduatoria dei votati. Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per una nuova votazione.

Articolo 7 - L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli associati iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea:

è il momento associativo sovrano;

individua la strategia e l'indirizzo programmatico dell'Associazione;

nomina, alle previste scadenze, i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dello stesso (il Presidente viene votato tra i consiglieri eletti e proposto dai soci fondatori), il Collegio dei Revisori e i Proibiviri;

approva il rendiconto annuale dell'Associazione, il cui esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;

delibera le modifiche dello Statuto;

delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce, entro il 30 aprile di ogni anno, per la ratifica del bilancio preventivo (qualora non approvato precedentemente), per l'approvazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e riguardo ogni altro argomento avente interesse per l'Associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere la riunione dell'Assemblea straordinaria degli Associati ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Assemblea straordinaria si riunisce inoltre ogni volta che almeno il dieci per cento degli Associati ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, senza particolari formalità, mediante informativa scritta (fatta anche mediante mezzi informatici), resa nota agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, la quale dovrà indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea potrà essere svolta anche avvalendosi delle tecnologie riguardanti la teleconferenza, per le quali nella convocazione verranno indicate le specifiche modalità per partecipare, al fine di garantire il

rispetto della collegialità, la parità di trattamento e la buona fede. In tal caso l'Assemblea si ritiene svolta ove si trovano il Presidente e il Segretario dell'adunanza, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà degli Associati ed in seconda convocazione quale sia il numero dei partecipanti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, svolge le funzioni di segretario il Segretario del Consiglio stesso.

Ogni Associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto un altro Associato. Ogni Associato potrà essere destinatario di non più di cinque deleghe.

Possono votare i Soci risultanti iscritti alla fine del mese precedente l'assemblea.

Il voto assembleare è espresso, di regola, in modo palese. L'Assemblea, con sua decisione, qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza o lo ritenga comunque opportuno, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Le deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Lo svolgimento dell'assemblea, comprese le relative delibere, sarà riportato in un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere dell'Assemblea che prevedono modifiche dello Statuto devono essere prese con le maggioranze previste in prima convocazione.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a sette giorni. Nel caso in cui fosse necessaria una terza convocazione, la delibera di scioglimento anticipato è presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati partecipanti all'assemblea.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

La gestione dell'attività dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore a nove.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoponendo a ratifica, quanto al riguardo deliberato, nel corso della prima Assemblea dei soci che si terrà successivamente. La carica dei nuovi Consiglieri decade insieme a quella degli altri membri, allo scadere del quinquennio.

Se nel corso del quinquennio viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, i rimanenti membri devono convocare l'Assemblea per effettuare le nuove nomine dell'intero Consiglio Direttivo

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri, non di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati, necessari per l'attuazione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Lo stesso:

garantisce la corretta e costante attuazione riguardante la strategia e l'indirizzo programmatico indicati dall'Assemblea;

è responsabile del corretto funzionamento dell'Associazione;

delibera il cambiamento della sede sociale;

delibera lo schema di bilancio preventivo (che sarà formulato prima dell'inizio dell'anno di riferimento) e quello consuntivo, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;

stabilisce l'ammontare della quota associativa;

delibera sulle domande di iscrizione e sulle esclusioni degli associati;

nomina il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere (la carica di Tesoriere può essere delegata su proposta del Segretario ed approvata dal Consiglio);

propone eventualmente all'Assemblea la nomina, per elevati meriti, del Presidente onorario, il quale può partecipare alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Il Consiglio si riunisce, anche mediante tecnologie telematiche (videoconferenza, ecc.), su convocazione del Presidente ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario, ovvero su richiesta di più della metà dei componenti. La convocazione può essere formulata mediante comunicazione scritta, inoltrata anche per via telematica e inviata, almeno 48 ore antecedenti la seduta consiliare, salvo i casi di particolare urgenza per i quali detto termine può essere limitato ad almeno 24 ore.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti al voto, purché siano presenti almeno più della metà dei componenti; in caso di parità il voto di chi presiede è determinante.

La rappresentanza della Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione curando i rapporti dell'Associazione con i terzi. Lo stesso convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, per materie o per singoli atti, componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; esso è sostituito dal Vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10 - Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è l'organo amministrativo dell'Associazione. Garantisce la corretta esecuzione delle delibere e delle determinazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente. Cura gli adempimenti riguardanti l'Associazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi sociali. Svolge, altresì, la funzione di Tesoriere, avvalendosi se ritenuto opportuno di un Delegato, proposto dal Segretario stesso e nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Presidente Onorario

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, nel corso delle quali può esprimere il suo parere. Può rappresentare l'associazione in manifestazioni ed eventi.

Art. 12 - I Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori, composto da uno o tre membri, viene eletto dall'Assemblea. I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora gli stessi siano tre nominano al proprio interno il Presidente.

E' compito del Collegio dei Revisori controllare l'andamento della gestione ed il buon funzionamento amministrativo e contabile. Esso deve inoltre sottoporre annualmente all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto delle entrate e delle uscite.

Art. 13 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea, tra le persone aventi un riconosciuto prestigio e autonomia. I Proviviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio è l'organismo di garanzia dell'Associazione al quale è demandato il giudizio su ogni eventuale controversia che sorge tra gli Associati, o tra Associati e Associazione.

Il ricorso al Collegio si effettua con comunicazione scritta, motivata, al presidente del Collegio.

Il Collegio dei Proviviri decide, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti.

Art. 14 - Norme generali, transitorie e finali

Tutte le comunicazioni possono essere trasmesse a mezzo posta o mediante i mezzi di comunicazione a distanza specificamente indicati dagli associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali.

All'atto dello scioglimento è compito dell'Assemblea provvedere alla nomina di un Liquidatore. L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e l'eventuale patrimonio residuo non dismesso saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto trovano applicazione, l'eventuale regolamentazione interna, le disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Il Foro competente è quello di competenza con riferimento alla sede della Associazione.